

mi parve adottata non si seguitasse, mi determina a pregare nuovamente i nostri colleghi, perchè, quando abbiano emendamenti sopra le proposte della Commissione, che oramai da un mese sono state distribuite, abbiano la compiacenza di scriverli e presentarli al banco della Presidenza, per modo che la Commissione ne possa avere cognizione un giorno prima, onde, lo ripeto, non complicare la discussione con un'inutile perdita di tempo.

PRESIDENTE. Non dubito che la Camera troverà giusta e ragionevole la mozione d'ordine fatta dall'onorevole presidente della Commissione, e quelli che vorranno proporre emendamenti vi si uniformeranno.

Ora io debbo porre ai voti l'aggiunta dell'onorevole Cancellieri quando egli insista.

CANCELLIERI. Non voglio fare un discorso, voglio soltanto dire come una volta che la Commissione, il ministro e la Camera hanno ritenuto che tanto in rapporto alla ricchezza mobile, quanto in rapporto alla tassa sulle entrate, tutti coloro i quali non raggiungono una rendita di 250 lire debbono essere esenti sia dalla tassa sulla ricchezza mobile, sia dalla tassa sull'entrata, credo per conseguenza necessaria doversi dichiarare che tutte le abitazioni di coloro i quali sono in cotesta condizione, fossero esenti eziandio dalla tassa sul valor locativo. Altrimenti voi darestes al comune il privilegio di poter imporre a titolo di valor locativo una tassa su quegli indigenti che lo Stato ha creduto dover esentare tanto dalla tassa sulla ricchezza mobile, quanto dalla tassa fondiaria. Soggiungo che in ogni anno le abitazioni degli indigenti sono cancellate dal ruolo dei percettori ed esentate da ogni imposta fondiaria. Ora prendendo per base il limite stabilito dalla Commissione la quale considera come indigente chi non abbia una rendita di 250 lire annue, ho proposto l'esenzione dalla tassa sul valor locativo riguardo a coloro che non abbiano una rendita maggiore. Credo che in proposito non ci possano essere difficoltà, poichè si viene per tal modo ad affermare un principio di equità e prudenza, ed a togliere ogni occasione di divergenza tra i diversi principii che informano un complesso sistema di finanza o meglio di espedienti finanziari. (*Conversazioni al banco della Commissione*)

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli membri della Commissione di prestare attenzione.

L'aggiunta che propone l'onorevole Cancellieri è questa:

« Le abitazioni di coloro i quali non possiedono più di 250 lire di rendita imponibile, sia mobile che stabile, saranno esenti dalla tassa sul valor locativo. »

La Commissione non accetta quest'aggiunta.

DEPRETIS. La Commissione non accetta per una ragione semplicissima.

In seguito all'ultima determinazione con cui si è accettata la proposta del signor Ministro, la materia

delle esenzioni è lasciata ai Consigli comunali ed è compresa in quelle disposizioni nelle quali dovrà staturire il regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Stato.

Ora, naturalmente la proposta dell'onorevole Cancellieri sarebbe una spiegazione più concreta che farebbe direttamente la Camera in ordine alle esenzioni.

Dunque vi sarebbe contraddizione tra queste determinazioni e la proposta Cancellieri, e la Commissione non potrebbe quindi accettarla.

Io non voglio neppure entrare nell'espone alla Camera tutti gli inconvenienti che si troverebbero nella proposta dell'onorevole Cancellieri, ma mi basta l'accennare che 250 lire possono essere una ragione di esenzione in una delle principali città dello Stato, ma non possono essere una ragione di esenzione, per esempio, in un piccolo comune o villaggio.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Cancellieri nella sua proposta?

CANCELLIERI. Io credo necessario d'insistere per non lasciare la esenzione degli indigenti nell'arbitrio dei Consigli comunali.

PRESIDENTE. Allora domando se l'aggiunta proposta dall'onorevole Cancellieri è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

« Art. 20. Quando i centesimi addizionali, provinciali e comunali sull'imposta fondiaria giungessero complessivamente a raddoppiare l'imposta principale governativa, in tal caso i comuni non potranno aumentare ancora centesimi addizionali sulla fondiaria, se non dopo avere sperimentata la tassa sul valore locativo, e ottenutane speciale autorizzazione dalla deputazione provinciale. »

L'onorevole Piolti-De Bianchi su quest'articolo ha proposto il seguente emendamento:

« È data facoltà alle provincie di sovrapporre centesimi addizionali all'imposta principale fondiaria sino al limite del 50 per cento della medesima.

« Uguale facoltà è data ai comuni: però qualora la provincia non credesse di usare della sua facoltà interamente, quella dei comuni si estenderà di altrettanto.

« Sino ad esaurimento delle facoltà concesse coll'articolo 15, i centesimi addizionali dovranno sovrapporsi in egual numero all'imposta fondiaria ed all'imposta sulla ricchezza mobile.

« Quando i centesimi addizionali provinciali e comunali sull'imposta fondiaria giungessero complessivamente a pareggiare l'imposta principale governativa, i comuni potranno aggiungere nuovi centesimi addizionali sulla fondiaria medesima, purchè ottengano a ciò una speciale autorizzazione della deputazione provinciale e sperimentino anche la tassa sul valore locativo. »

L'onorevole Protasi, sul medesimo articolo propone